



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 08/01/2018

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

***Si possono regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte tramite
il "ravvedimento operoso"***

(regole del ravvedimento e novità decorrenti dal 01/01/2018:

dal 01/01/2018 il tasso di interesse legale passa dallo 0,1% allo 0,3%)

(in virtù di una maggiore rapidità nella notifica degli avvisi bonari ai fini Iva è necessario scadenzare e versare con maggiore regolarità e tempestività l'Iva periodica, al fine di sfruttare eventualmente le modeste sanzioni da ravvedimento operoso in luogo di quella del 10% da avviso bonario)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Gentile Cliente,

con la presente si ricorda che attraverso l'istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.

In altre parole, se ad esempio dimenticate di versare l'IMU (o IRES, IRPEF, IRAP, IVA, ecc...), è possibile versare spontaneamente il tributo in ritardo maggiorandolo di sanzione e interessi.

Le violazioni sanabili col ravvedimento operoso possono riguardare ad esempio:

- le imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, imposte sostitutive);
- le imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.);
- i tributi locali (IMU, TASI, ecc.).

È considerata una violazione tributaria (quindi ravvedibile) anche l'omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell'intermediario.

Non sono ravvedibili le violazioni in materia previdenziale; in altre parole, se ad esempio dimenticate di versare i contributi previdenziali dei dipendenti o personali, non è possibile fruire della sanzione ridotta del ravvedimento operoso, ma occorre attendere la comunicazione dell'Inps afferente i contributi e le sanzioni e interessi dovuti.

Non è possibile effettuare il ravvedimento per modificare scelte discrezionali del contribuente (es.: modifica della scelta di rateizzazione di una plusvalenza).

Al fine di perfezionare il ravvedimento operoso è necessario, entro ciascuna soglia temporale di riferimento:

- *rimuovere la violazione* (versare il tributo e/o presentare la dichiarazione integrativa);
- *versare la sanzione ridotta*;

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

- *versare gli interessi moratori calcolati a giorni, tenendo conto del tasso legale specifico di ciascun anno; al riguardo si precisa che il MEF, con il Decreto 13.12.2017, pubblicato in G.U. 15.12.2017, n. 292, ha stabilito che il nuovo tasso di interesse legale, decorrente dal 01 Gennaio 2018 è fissato allo 0,3% (prima era dello 0,1%); tale riduzione si rifletterà negativamente sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in sede di ravvedimento operoso.*

La mancanza o l'inesattezza di uno dei tre adempimenti rende inefficace il ravvedimento.

La regolarizzazione, dal 2015, è possibile anche successivamente all'inizio dei controlli da parte degli organi verificatori.

Restano invece cause ostative del ravvedimento (ossia non si può più beneficiare della sanzione ridotta nel caso vi sia):

- *la ricezione di un avviso bonario (ex 36 bis e 36 ter dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72); la notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione sanzioni;*
- *la notifica di un avviso di recupero del credito d'imposta.*

IMP.: *Con riferimento ai tardivi versamenti Iva, si precisa che il nuovo obbligo comunicativo trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva, decorrente dal 2017, comporta da parte dell'Agenzia delle Entrate una rapida notifica dell'avviso bonario nel caso di omesso o parziale versamento periodico Iva (mensile o trimestrale a seconda della periodicità – mensile o trimestrale - della liquidazione Iva).*

Ad esempio (contribuente con periodicità Iva trimestrale), se l'Iva dovuta per il 1° trimestre 2018 è pari a euro 10.000 e non viene versata alla scadenza del 16/05/2018, è ragionevole attendersi (via pec, con visualizzazione nel cassetto fiscale) entro fine luglio 2018 la c.d. "comunicazione di compliance" in cui l'A.F. segnala l'anomalia di un carente/omesso versamento Iva del 1°

trimestre invitando il contribuente a regolarizzare il versamento Iva con ravvedimento operoso e se il contribuente non paga tale importo con ravvedimento gli verrà notificato (via pec), presumibilmente già entro agosto 2018, l'avviso bonario per l'omesso versamento Iva del 1° trimestre 2018 (in altre parole, l'avviso bonario ai fini Iva arriva entro circa 3 mesi dalla scadenza naturale dell'Iva); una volta notificato l'avviso bonario, il contribuente non potrà più avvalersi del ravvedimento operoso (con la sanzione ridotta) ma si vedrà applicata la sanzione del 10% (ossia 1/3 della sanzione ordinaria del 30%) e avrà la possibilità di pagare in un'unica soluzione o al massimo in 20 rate trimestrali (essendo l'importo dell'esempio superiore a 5.000 euro). Attendere, quindi, l'avviso bonario significa far aumentare la sanzione fino al 10% (anziché fruire, tramite il ravvedimento operoso, di una sanzione modesta ad esempio dell'1,5% o dell'1,66%) e inoltre attenzione a non far coesistere troppe rateizzazioni di avvisi bonari per non andare in sofferenza finanziaria.

Questa rapidità, quindi, nella notifica degli avvisi bonari ai fini Iva impone di scadenzare e versare con maggiore regolarità e tempestività l'Iva periodica (mensile o trimestrale che sia).

Si precisa che:

- La Finanziaria 2015, al fine di favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, ha ampliato l'orizzonte temporale nel quale è possibile correggere le violazioni commesse fruendo del ravvedimento operoso (come visto sopra, tuttavia, questo non trova efficacia ai fini Iva, per la grande celerità nella notifica degli avvisi bonari che fanno decadere il beneficio del ravvedimento operoso);
- La riforma delle sanzioni tributarie, che prevede una riduzione generalizzata della loro entità è entrata in vigore il 01/01/2016; a partire da tale data si applicano, se più favorevoli, le nuove misure anche con riferimento alle violazioni commesse del 01/01/2016.

Nella tabella seguente si riportano le differenti possibilità di ravvedimento e le relative soglie temporali di regolarizzazione (in base alla nuova formulazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/97):

Tipologia ravvedimento	Art. 13 co. 1 d.lgs, 472/97	Soglia temporale per il ravvedimento	Sanzione ridotta	Interessi
"sprint"	lett. a)	entro 15 giorni	0,1% per ogni giorno di ritardo	0,3% annuo
"breve"	lett. a)	entro 30 giorni	1,50% (1/10 del minimo)	0,3% annuo
"intermedio"	lett. a) bis	entro 90 giorni	1,66% (1/9 del minimo)	0,3% annuo
"lungo"	lett. b)	entro la dich. relativa all'anno in cui è commessa la violazione o entro 1 anno	3,75% (1/8 del minimo)	0,3% annuo
"ultrannuale"	lett. b) bis	entro la dich. dell'anno successivo a quello della violazione o entro 2 anni	4,28% (1/7 del minimo)	0,3% annuo
"lunguissimo"	lett. b) ter	entro il termine di accertam.	5% (1/6 del minimo)	0,3% annuo

Si precisa che:

- **il termine iniziale** dal quale si computano sia gli interessi, sia il termine finale per il ravvedimento (30° giorno, 90° giorno), **decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento**. Se tale data cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non festivo;
- qualora **il termine finale** per la regolarizzazione (30° giorno, 90° giorno) cada in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo;
- **il ravvedimento** di quanto originariamente e complessivamente dovuto, può considerarsi **perfezionato anche solo parzialmente**, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento;
- nonostante i termini di applicazione del ravvedimento operoso siano più lunghi rispetto al passato, nei casi di omessi versamenti di tributi (es. Irap, ritenute fiscali, Iva, ecc...) non si riuscirà, in generale, a sfruttare il ravvedimento ultrannuale in quanto la notifica degli avvisi bonari è piuttosto rapida e spesso si perfeziona dopo circa 9 mesi/un anno dall'invio della relativa dichiarazione (e tale notifica impedisce l'utilizzo del ravvedimento operoso) e, come visto sopra, ai fini Iva l'avviso bonario arriva entro circa 3 mesi dalla scadenza naturale dell'Iva stessa.

